

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) FEDERICO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANDULLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALDO ANGELO LORENZO DOLMETTA

Seduta del 19/04/2022

FATTO

1.- Con riguardo ad un contratto di prestito finalizzato all'acquisto di un'autovettura, stipulato nel corso del dicembre del 2015, il ricorrente lamenta la mancata considerazione ai fini del TEG, come pure ai fini del TAEG, di una serie di oneri assicurativi.

Il riferimento va, nella specie, alla sottoscrizione: di una polizza CPI; di una polizza per furto e incendio dell'autovettura di cui all'acquisto; di una polizza «gap» (per la perdita del valore commerciale dell'autovettura in caso di suo furto).

Considerando anche tali costi (com'è necessario), il TEG risulta – si nota – pari al 18,70% e quindi oltre la soglia consentita (come fermata al limite del 15,94%). A sua volta, il TAEG salirebbe alla misura del 18,87%, come appunto diversa da quella indicata nel testo contrattuale (7,74%).

Sulla base di queste premesse, il ricorrente chiede, in principale, l'accertamento dell'usurarietà del contratto di finanziamento con connessa restituzione degli interessi a suo tempo versati; in subordinata, l'accertamento della non corretta indicazione contrattuale del TAEG, con conseguenti restituzioni regolate ai sensi dell'art. 125, comma 7, TUB.

2.- L'intermediario resiste, chiedendo il rigetto del ricorso avversario.

In relazione alla tematica dell'usurarietà, afferma che – con riferimento alla normativa secondaria in epoca all'essere (come anteriore alle Istruzioni del 2016) – che, per loro propria natura, le polizze furto/incendio e «gap» non sono finalizzate ad assicurare il



rimborso del finanziamento erogato, né a tutelare altrimenti i diritti del creditore. Per altro verso, rileva che la polizza CPI è stata considerata ai fini del conteggio del TEG, Quanto poi al punto del TAEG, l'intermediario sottolinea che, in quanto obbligatoria, la polizza furto/incendio è stata per questo proposito conteggiata. Le altre due polizze erano invece facoltative, come risulta dai dati statistici di periodo relativi allo svolgimento della propria attività di impresa.

3.- Le parti si sono scambiate memorie di replica.

DIRITTO

4.1.- In relazione alla fattispecie concreta, che qui viene sottoposta ad esame, appare opportuno prima di tutto segnalare, sul piano del fatto, che l'importo del finanziamento montava, nel suo complesso, a € 10.000,00. Di questa somma, l'importo di € 883,81 è stato destinato al pagamento del premio della polizza CPI; quello di € 1.841,62 al pagamento del premio della polizza furto/incendio; quello di € 651,00 al pagamento del premio della polizza «gap».

Per un'incidenza complessiva sul finanziamento concesso dell'insieme di queste polizze pari a € 3.580,43. La polizza CPI prevedeva una provvigione per l'intermediario di € 457,89; la polizza furto/incendio una provvigione pari a 512,70; la polizza «gap» una provvigione pari a € 240,90.

4.2.- Non è contestato che le tre polizze siano contestuali al finanziamento. Risulta, altresì, che si tratta, in tutti e tre i casi, di polizze c.d. «collettive».

5.1.- Secondo il chiaro dettato delle Istruzioni per la rilevazione del TEGM ai sensi della legge sull'usura, emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto del 2009, e in essere al tempo della stipulazione del finanziamento, sono incluse nel conteggio le «spese per assicurazioni e garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es., polizze per furto e incendio su beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente a oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente».

5.2.- L'intermediario assume, peraltro, che le polizze furto/incendio e «gap», pure se contestuali, non sono «per loro natura», finalizzate «a tutelare i diritti del creditore». L'assenza di funzionalità delle polizze è «totale», si afferma.

5.3.- In proposito, va tuttavia osservato, in via di approccio al tema, che la stipulazione delle polizze giova di per sé stessa al finanziatore, perché aumenta l'arco delle («garanzie» ovvero delle) «cautele» poste a presidio della sicurezza del rientro, secondo il riferimento normativo proposto dalla norma dell'art. 1179 c.c.

5.4.- D'altra parte, e così passando – pur nel medesimo contesto di riferimento – a più specifici rilievi, si deve riscontrare che l'art. 8 del contratto di finanziamento prescrive l'obbligo del cliente di «tenere assicurato il veicolo ... fino al completo pagamento dell'importo dovuto» e «per un importo non inferiore al valore su strada del veicolo». E pure che questa norma dispone, in aggiunta, che l'assicurazione venga posta in essere «con vincolo a favore della società» creditrice. Ancora dispone il detto contratto che il debitore si obbliga – a semplice richiesta dell'intermediario – a «consentire la costituzione di ipoteca sul veicolo» a favore dello stesso. Né si manca di prevedere l'interdipendenza (persino temporale) tra il contratto di finanziamento e quelli inerenti alle polizze.

5.5.- Sembra davvero difficile – traendo le fila di questa messe di clausole - sottrarsi all'idea che il tipo di specie riecheggi il meccanismo per cui *pretium succedit in locum rei*,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

secondo quanto considerato (in particolare) dalla norma dell'art. 2742 c.c.: meglio, che di questo meccanismo lo stesso rappresenti una delle possibili varianti operative.

In via correlata, il bene assicurato (qui, il veicolo) viene sostanzialmente selezionato e destinato al servizio di miglior cautela del diritto del rientro del creditore (non a caso qui si può parlare, sia pur in termini alquanto generici, di «garanzia» atipica: come costituita, naturalmente, sul veicolo obbligatorio gravante sulla compagnia di assicurazione).

5.6.- Nessun pregio in proposito può, poi, essere assegnato alla constatazione la polizza furto/incendio contiene – oltre a queste coperture - anche dei «servizi aggiuntivi».

Si tratta, infatti, di coperture di rischi propriamente accessori rispetto a quelli posti come principali e identificativi del prodotto e del tipo di rischio assicurato. Secondo quanto pure emerge dai massimali di copertura che risultano rispettivamente fissate.

A parte questo, per mero scrupolo di completezza è anche da osservare che uno di questi servizi accessori copre il rischio di morte e invalidità permanente dell'«assicurato» e dunque del debitore nel rapporto di finanziamento (cfr. la clausola n. 3.5.). L'altro attiene comunque, e in modo diretto, alla copertura del rischio di perdita di valore del bene «selezionato» per la maggior cautela del rientro del creditore, posto che riguarda la «rottura dei cristalli dell'abitacolo del veicolo assicurato».

6.- L'accoglimento della domanda principale, relativa al riscontro di usurarietà in fattispecie, comporta assorbimento della domanda subordinata inerente al TAEG.

P.Q.M.

Il Collegio accerta il superamento del tasso soglia e, per l'effetto, dispone che l'intermediario restituisca interessi ed oneri percepiti e ricalcoli il piano di ammortamento sulla base della restituzione del solo capitale.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA FEDERICO